

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1964 del 06 dicembre 2016****Piano regionale di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica****PREMESSA**

Il Ministero della Salute, con D.M. 25 novembre 2015 “*Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/16, ha predisposto un Piano di Selezione Genetica (PSG) per la lotta alla Scrapie classica, di seguito denominato “Piano”, obbligatorio per tutto il territorio nazionale.

Il citato decreto, all'art. 2, prevede che “le Regioni redigono o modificano il Piano di selezione genetica e lo rendono attuativo nell'ambito del proprio territorio entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.

Ai sensi del Piano, tutti gli ovini maschi in età riproduttiva (inclusi gli agnelli ed agnelloni che l'allevatore intende candidare alla rimonta) devono essere sottoposti a prove di genotipizzazione, ed i capi risultati suscettibili, o portatori dell'allele VRQ, devono essere macellati entro 30 gg.

Il Piano consente, altresì, l'utilizzo di arieti suscettibili, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a Libro Genealogico – LG-). Durante o dopo tale periodo transitorio non è possibile l'iscrizione al Libro Genealogico per beneficiare di un periodo superiore rispetto a quello previsto ed indicato.

Il patrimonio ovino della Regione del Veneto consta di 1.395 allevamenti attivi, con circa 77.000 capi, di cui oltre 54.700 marcati individualmente e registrati in Banca Dati.

In Veneto sono inoltre presenti 4 razze autoctone: Alpagota, Brogna, Lamon e Foza, ripartiti come segue (data riferimento: 30/06/2016):

	Alpagota	Brogna	Lamon	Foza
Numero capi MASCHI identificati singolarmente	163	127	49	36
Numero capi FEMMINE identificati singolarmente	3.218	2.294	141	110
TOT.	3.381	2.421	190	146

Sul territorio regionale, dal 2001 al 2015, sono stati rilevati 5 focolai di Scrapie, tutti gestiti tramite abbattimento selettivo dei capi suscettibili. Dall'attività di genotipizzazione (determinazione dei polimorfismi ai codoni 136, 154 e 171 del gene che codifica per il genotipo della proteina prionica ovina), effettuata nella gestione di tali focolai, si è evidenziato come nella popolazione ovina veneta l'allele ARR, legato alla resistenza alla Scrapie, sia presente in percentuali che variano dal 20% nella razza Biellese, al 61% nella Comisana e al 68% nella Massese.

Nell'ambito del piano di selezione genetica su base volontaria, realizzato dalla Regione del Veneto nel 2006-2007, gli ovini portatori dell'allele ARR ammontavano a circa il 30%.

Inoltre, le 4 razze ovine autoctone regionali summenzionate sono state oggetto di studio della resistenza alla Scrapie: i risultati delle analisi hanno evidenziato che in queste razze oltre il 60% della popolazione presenta un genotipo associato alla suscettibilità alla Scrapie.

Visto quanto sopra riportato, al fine di valutare l'impatto che l'applicazione del Piano può comportare sugli allevamenti ovini regionali e nell'ottica di tutelare la realtà produttiva veneta, in particolare il patrimonio ovino delle 4 summenzionate razze autoctone, viste le condizioni fissate dal D.M. 25 novembre 2015, in Regione del Veneto è disposto un Piano di selezione genetica per la Scrapie, che di seguito si dettaglia.

Periodicamente, verrà fatta un'analisi sugli aspetti epidemiologici e di impatto sulle produzioni ovine regionali legati all'applicazione di detto Piano, con eventuale rimodulazione del medesimo, in accordo con il Ministero della Salute. Sulla base dei dati generati nel corso del Piano, verrà predisposto un report annuale da trasmettere (entro il 31 dicembre) al Ministero della Salute.

Inoltre, dopo 3 anni, verrà fatta una valutazione complessiva in base ai risultati dell'applicazione del Piano a livello regionale, prevedendo eventuali "azioni sanitarie correttive" per gli allevamenti che risulteranno sensibili alla Scrapie.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano si intende:

- azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: animali in allevamento dotato di codice aziendale e registrato in Banca Dati Nazionale /Banca Dati Regionale (BDR/BDN) con numero massimo di 9 capi censiti, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina detenuti per autoconsumo o per affezione o attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o ad allevamenti ricadenti nella stessa tipologia;
- azienda di elevato merito genetico: azienda iscritta al libro genealogico o ai registri anagrafici;
- azienda commerciale: azienda che non soddisfa le condizioni dell'azienda di elevato merito genetico e dell'azienda familiare;
- libro genealogico (LG): libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- registro anagrafico (RA): registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- genotipizzazione: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla Scrapie classica;
- allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla Scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;
- prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione della genotipizzazione, eseguito dai Servizi Veterinari (SV) competenti per territorio e inviato al laboratorio utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'Allegato III del DM 25/11/15.
- genotipo della proteina prionica di ovino (PrP): definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
- riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- gruppo di rimonta: gruppo di ovini autorizzato dal Servizio Veterinario Regionale, su parere della Az.ULSS competente e sentito l'IZS delle Venezie (IZSVe), formato generalmente da un maschio e 25-50 femmine per la monta controllata. Tutte le femmine utilizzate sono identificate registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi. L'autorizzazione alla costituzione dei gruppi di

monta è concessa per le razze aventi un basso livello di resistenza o a rischio di estinzione delle greggi ivi incluse quelle iscritte al LG o RA;

- selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla Scrapie classica;
- controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dai Servizi Veterinari (SV) competenti per le attività previste dal presente decreto;
- pascolo: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

2. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

- a) Il Piano intende migliorare la resistenza alla Scrapie classica della popolazione ovina con l'obiettivo di eradicare la malattia.
- b) Considerato che la suscettibilità alla Scrapie classica è condizionata da fattori genetici, il Piano si basa sulla genotipizzazione dei capi maschi, destinati alla rimonta e sulla selezione e disseminazione di riproduttori resistenti.
- c) Obiettivo generale del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla Scrapie classica nella popolazione ovina per ottenere greggi a basso rischio di malattia.
- d) Il Piano è obbligatorio in tutte le aziende di elevato merito genetico e nelle aziende commerciali. Sono esclusi gli animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali, così come indicato al secondo trattino del paragrafo 1 Definizioni.
- e) La genotipizzazione è effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente sui capi maschi destinati alla riproduzione inclusi gli agnelli e gli agnelloni. Sono esclusi gli animali già destinati al macello.
- f) Lo scopo della selezione è di giungere all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 anni dall'applicazione del Piano.
- g) Su autorizzazione dei SV competenti, è consentita la genotipizzazione di riproduttori femmina, al fine di costituire gruppi di rimonta.

3. MODALITÀ OPERATIVE

- a) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano sono sottoposti a genotipizzazione tutti i capi ovini maschi in età riproduttiva in attività.
- b) Entro la fine del 2017, e poi di anno in anno, sono sottoposti a genotipizzazione, prima dell'accoppiamento, tutti i nuovi maschi candidati alla rimonta, soprattutto nei casi in cui si sono utilizzati riproduttori maschi con un allele di resistenza (senza VRQ) o dove sono stati utilizzati maschi suscettibili con femmine dei gruppi di monta autorizzati, e gli arieti di nuova introduzione nelle greggi, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

3.1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

- a) I capi da testare (i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello) devono essere identificati e registrati in BDR (Banca Dati Regionale) e in BDN (Banca Dati Nazionale) prima che sangue o altro fluido biologico o bulbi piliferi vengano prelevati ed inviati ad un laboratorio autorizzato per la esecuzione degli esami di genotipizzazione o comunque al massimo entro 6 mesi ai sensi del Regolamento 21/2004 e s.m.i.
- b) Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco di cui al Regolamento 21/2004 e s.m.i., costituito dal marchio auricolare più identificativo elettronico autorizzato (bolo ruminale o microchip all'orecchio destro). Gli animali devono essere registrati correttamente in BDR/BDN. La registrazione deve avvenire a cura dell'allevatore o suo delegato.
- c) I prelievi e relativi esiti di genotipizzazione dovranno essere registrati in BDR/BDN dal Servizio Veterinario.
- d) Il livello di certificazione genetica delle aziende/greggi viene registrato in BDR/BDN dal Servizio Veterinario, che potrà stampare le certificazioni dal sistema informativo veterinario.

3.2. CLASSI DI RESISTENZA GENETICA

- a) In base ai risultati della genotipizzazione gli animali sono classificati:
- resistenti omozigoti: presenza allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
 - resistenti eterozigoti: presenza allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
 - suscettibili: assenza allele ARR.
- b) I SV comunicano gli esiti della genotipizzazione all'allevatore appena disponibili e comunque non oltre i 20 giorni lavorativi dal prelievo.
- c) I SV certificano la genetica dei singoli capi con l'emissione di un certificato ufficiale che ne attesta il genotipo. Il certificato accompagna l'animale durante ogni movimentazione anche verso altra azienda.

3.3. SELEZIONE DEI RIPRODUTTORI

- a) Possono essere utilizzati solo arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) identificati elettronicamente, registrati in BDN e in possesso di certificato ufficiale attestante il genotipo.
- b) Non può essere utilizzato sperma di arieti o embrioni di femmine suscettibili.
- c) L'utilizzo di materiale germinale ovino per l'inseminazione artificiale è soggetto alle medesime limitazioni previste per l'impiego dei riproduttori, di cui i seguenti obblighi:
- lo sperma deve provenire da montoni del genotipo ARR/ARR;
 - gli embrioni devono essere portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.
- d) È consentito l'utilizzo di arieti suscettibili (diversi dai VRQ) solo se già presenti in allevamento o se ottenuti da rimonta interna per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (esteso a 7 anni nel caso di capi appartenenti iscritti a LG o RA). Per detti capi, non è consentita la vendita o la movimentazione salvo che verso il macello o previa castrazione. Durante la fase transitoria o dopo tale periodo non è possibile l'iscrizione al LG per beneficiare di un periodo superiore. Le femmine utilizzate per la riproduzione devono essere soggetti eterozigoti o omozigoti resistenti per l'allele ARR di gruppi di monta autorizzati.
- e) È consentito l'utilizzo di arieti suscettibili (diversi dai VRQ) solo se accoppiati con femmine eterozigoti o omozigoti resistenti per l'allele ARR di gruppi di monta autorizzati, di razze a rischio di estinzione o con bassi livelli di resistenza, con condizioni specifiche determinate dalla Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I parte D punto 4) del Decreto Ministeriale del 25.11.2015. Le condizioni generali includono la movimentazione verso o da allevamenti (della specifica razza in estinzione) per un periodo transitorio di massimo 3 anni. Dopo i primi 5 anni è fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote o omozigote per ARR. Dopo 7 anni è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto montoni eterozigoti o omozigoti resistenti. Dopo 10 anni è consentito soltanto l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

3.4. ELIMINAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ANIMALI

- a) Gli animali (maschi ed eventualmente femmine) che, a seguito della genotipizzazione, risultano portatori dell'allele VRQ devono essere esclusi dalla riproduzione, non possono essere movimentati e sono avviati alla macellazione o castrazione entro 30 giorni dalla acquisizione del rapporto di prova di genotipizzazione.
- b) Gli arieti in possesso di un genotipo suscettibile o resistente eterozigote, finito il periodo transitorio di utilizzo come riproduttori di cui al punto 3.3. lettera d) ed e), devono essere macellati o castrati entro 30 giorni.
- c) I SV dispongono della macellazione o della castrazione dei soggetti da eliminare.
- d) Solo nel caso di giustificata necessità, previa richiesta alla Regione e previa acquisizione dell'autorizzazione ministeriale (Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - DGSAF), gli animali possono essere abbattuti e distrutti.

3.5. LIVELLI DI CERTIFICAZIONE GENETICA

- a) Ad ogni gregge è attribuito un livello di certificazione genetica in relazione alle classi resistenza genetica degli animali che la compongono. Si definiscono:

- Greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR (ex LIVELLO I previsto nel DM 17/12/2004);
- Greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni (ex LIVELLO II previsto nel DM 17/12/2004);
- Greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni (ex LIVELLO III previsto nel DM 17/12/2004);
- Greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR (ex LIVELLO IV previsto nel DM 17/12/2004);
- Greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori (ex LIVELLO V previsto nel DM 17/12/2004).

b) Gli allevamenti classificati geneticamente con livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I del regolamento 630/2013/EU.

c) Gli allevamenti classificati geneticamente con livelli IIa e IIb soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II del regolamento 630/2013/EU.

d) I SV assegnano, registrano e aggiornano in BDN almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende. La registrazione può essere utilizzata anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.

e) In caso di movimentazione, i SV riportano nel riquadro E del modello IV il livello di certificazione genetica dell'allevamento di origine.

f) Il raggiungimento del livello I di certificazione genetica determina la sospensione delle genotipizzazioni nell'allevamento, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

g) Il raggiungimento dei livelli IIa e IIb di certificazione genetica consente la sospensione delle genotipizzazioni nell'allevamento, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Tuttavia tali greggi non miglioreranno nei livelli se non dimostrano l'utilizzo di soli arieti con genotipo ARR/ARR.

h) Gli allevamenti senza maschi assumono la qualifica in base al maschio esterno utilizzato per le monte o alle caratteristiche del materiale germinale utilizzato al medesimo scopo.

i) Nel caso in cui due o più greggi differenti afferiscano allo stesso codice aziendale, come definito dalla BDN, e pertanto sussistano tra gli animali condizioni di promiscuità, a tutte le greggi viene attribuito il livello di certificazione più basso. Pertanto uno stesso livello di certificazione caratterizza l'intera azienda zootecnica.

j) Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo che per la macellazione immediata, devono rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

3.6. DISSEMINAZIONE DEI RIPRODUTTORI

a) La movimentazione di animali tra le aziende con livelli differenti deve avvenire senza compromettere il livello di certificazione raggiunto dal gregge che li acquisisce e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

b) Gli arieti introdotti in allevamento devono avere un genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge di destino.

c) Gli arieti con genotipo suscettibile non possono essere venduti o movimentati come animali da vita salvo i casi di cui al paragrafo 3.3 Selezione dei riproduttori, punto e).

d) I maschi o le femmine con genotipo resistente omozigote possono essere introdotti a prescindere dal livello di certificazione genetica dalle greggi di destino.

e) Le femmine da riproduzione introdotte in allevamento devono provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore.

f) L'introduzione di femmine da riproduzione di genotipo resistente eterozigote nelle greggi di livello IIa e IIb non comporta alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

g) In caso di chiusura di allevamenti che detengono animali di cui al secondo punto del paragrafo 1 - Definizioni, può essere consentita l'introduzione dei capi in allevamenti commerciali solo nel rispetto delle condizioni previste nel presente Piano.

3.7. PROMISCUITA'

- a) In caso di monticazione, pascolo condiviso temporaneo o permanente, di fiere, o altre situazioni similari, la promiscuità si può realizzare se si tratta solo di femmine, salvo che per le greggi di pari livello sanitario; nel caso di presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con livello certificazioni di IIb.
- b) L'utilizzo dei soggetti in promiscuità è sempre possibile per i soggetti resistenti.
- c) Nel caso di condizioni di promiscuità, la convivenza dei capi è possibile solo tra greggi di pari livello di certificazione genetica.

3.8. ESECUZIONE DELLE PROVE DI GENOTIPIZZAZIONE

- a) Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento, già identificati con marchio auricolare o con tatuaggio e registrati in BDN.
- b) Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.
- c) Negli allevamenti commerciali, i campioni vengono prelevati dai veterinari ufficiali dell'Az. ULSS competente.

Negli allevamenti iscritti a Libro Genealogico (L.G.) o Registro Anagrafico (R.A.), i campioni possono essere prelevati da veterinari o personale tecnico delle Associazioni Allevatori e conferiti al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona (LGS), corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato III del DM 25.11.2015). Il personale e veterinari dell'Asso.Na.Pa. sospenderà le attività di prelievo in caso di situazioni di inattività temporanea o permanente del laboratorio LGS, ne danno comunicazione al Servizio Veterinario competente delle Az. ULSS affinché possa subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano.

- d) Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del Piano sono eseguite dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), secondo procedura accreditata UNI CEI ISO/IEC 17025:2005, come richiesto dal D.M. 25 novembre 2015.
- e) Qualora il laboratorio individuato non possa garantire lo svolgimento dell'attività, i campioni dovranno essere inviati ad uno degli IZZSS di cui all'allegato I parte C I 1a) del D.M. 25 novembre 2015.
- f) I rapporti di prova sono emessi entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione del campione, salvo situazioni straordinarie o particolarità di esecuzione dell'analisi e in questi casi i 15 giorni decorrono dalla data di inizio di esecuzione della prova.
- g) I laboratori che non sono coinvolti nella fase di esecuzione delle analisi, ma ricoprono esclusivamente il ruolo di sede accettante i campioni e/o sede emittente il rapporto di prova, dovranno trasmettere i campioni alla sede di effettuazione delle prove entro 3 giorni lavorativi ed emettere i rapporti di prova firmati al territorio entro 24 ore dal ricevimento dell'esito.
- h) Le analisi di genotipizzazione effettuate ai fini del Piano o richieste autonomamente dal proprietario degli animali o persona delegata rivestono carattere di ufficialità e validità solo se svolte esclusivamente presso i laboratori di cui al DM 25 novembre 2015.

4. ESECUZIONE DEL PIANO E VIGILANZA

- a) Il Servizio Veterinario della Regione:

- verifica attraverso controlli documentali, audit, ispezioni la corretta attuazione del Piano da parte dei SV delle Az. ULSS.

- b) I SV delle Az. ULSS:

- vigilano sugli adempimenti di cui al D.M. 25 novembre 2015;
- vigilano sulla realizzazione del Piano nelle aziende in cui il Piano è obbligatorio;
- verificano che tutti gli arieti e le femmine autorizzate nei gruppi di monta siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal Piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;

- vigilano che ogni allevatore o suo delegato mantenga aggiornata la BDR/BDN ed il registro di stalla dei dati anagrafici e delle movimentazioni dei propri animali, ivi inclusa la registrazione di scarico degli animali macellati presso le strutture di macellazione;
- registrano le informazioni sanitarie in BDR/BDN dei genotipi degli animali;
- registrano in BDR/BDN e aggiornano, almeno con cadenza annuale, il livello di certificazione genetica delle aziende, affinché si possano utilizzare i dati anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014;
- vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al Piano e quelle dei capi di provenienza UE;
- vigilano sul rispetto da parte delle aziende dei requisiti relativi al livello di certificazione genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- vigilano sulla corretta attuazione delle condizioni di promiscuità in qualsiasi situazione;
- autorizzano e verificano, almeno annualmente, la coerenza dei gruppi di monta con l'autorizzazione concessa;
- effettuano ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal Piano, anche effettuando campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
- possono effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della Salute o del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria della Regione.

c) Ai sensi del presente Piano, l'associazione allevatori Asso.Na.Pa. ha il compito di:

- organizzare e gestire gli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico (LG) o registro anagrafico (RA), sotto il coordinamento del Servizio Veterinario della Az. ULSS competente;
- garantire che nelle aziende iscritte ai LG o RA le Associazioni Allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali tramite medici veterinari che potranno prelevare il sangue o altri fluidi biologici o propri tecnici autorizzati che potranno prelevare esclusivamente i bulbi piliferi o fluidi biologici diversi dal sangue;
- assicurare che l'identificazione e registrazione dei capi da sottoporre ad analisi di genotipizzazione sia conforme al presente Piano;
- garantire che i medici veterinari e i tecnici autorizzati delle Associazioni Allevatori territoriali registrino e verifichino sotto la propria responsabilità l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
- comunicare agli allevatori e ai Servizi Veterinari delle Az. ULSS competenti gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG e registri anagrafici entro 20 giorni lavorativi dal prelievo;
- inviare, direttamente o per il tramite del Servizio Veterinario Regionale, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi alle attività di selezione genetica dei capi iscritti ai LG e registro anagrafico della Regione del Veneto alla Banca Dati Nazionale Selezione Genetica (BDNSG) presso il Centro Encefalopatie Animali (CEA);
- redigere ed inviare al termine di ogni anno di attività una relazione sull'attività effettuata e comunica la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al LG e RA.

5. RACCOLTA E FLUSSO DATI

- a) L'IZSVe, per conto della Regione del Veneto, e il LGS di Cremona, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, provvedono alla trasmissione alla BDNSG (Banca Dati Nazionale Selezione Genetica) istituita presso il CEA di Torino, dei dati relativi all'attività di genotipizzazione, secondo l'apposito tracciato record.
- b) L'Asso.Na.Pa, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attività di selezione genetica alla BDNSG presso il CEA, direttamente o per il tramite del Servizio Veterinario Regionale, inoltrando per conoscenza le stesse informazioni all'Ufficio competente della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.
- c) La Regione predispone un report annuale (31 dicembre) da trasmettere alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute che consideri gli aspetti epidemiologici e

di impatto sulle produzioni ovine regionali legati all'applicazione di detto Piano, con eventuale rimodulazione del medesimo, in accordo con il Ministero della Salute.

6. ONERI FINANZIARI

a) Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti nell'ambito delle attività di cui al presente Piano sono determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.

b) Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità del presente Piano o da disposizioni specifiche a firma del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano si rinvia alle norme tecniche del Decreto del Ministero della Salute 25 novembre 2015.